

VERBALE DI CONSIGLIO DI FONDAZIONE

(esente da imposta di bollo ai sensi dell'art
17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460)

* * * *

N. 185.846 di Repertorio N. 43.009 di Raccolta
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici in questo giorno di
mercoledì otto ottobre

8 ottobre 2014

Alle ore diciotto.

In Milano, nel mio ufficio in Via Spadari n. 2.
Avanti a me Dott. **ENRICO CHIODI DAELLI** Notaio
residente in Milano, iscritto presso il Colle-
gio Notarile di Milano.

E' presente:

- MENONI ANNA PAOLA nata a Milano il 20 feb-
braio 1946 e residente a Milano Via Matteo Ban-
dello n. 20, che dichiara di agire nella pro-
pria qualità di Vice Presidente della "**FONDA-
ZIONE GENITORI PER L'AUTISMO ONLUS**" con sede in
Milano Piazza Arcole n. 4, iscritta al Reperto-
rio Economico Amministrativo di Milano al nume-
ro 1660453, codice fiscale 97218620157, ricono-
sciuta dalla Regione Lombardia con DGR 40609
del 23 dicembre 1998.

La comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, mi invita a redigere il ver-
bale della riunione del Consiglio di Ammini-
strazione della predetta Fondazione oggi ed in
quest'ora qui riunitasi a seguito di convoca-
zione avvenuta a mezzo di raccomandata in data
23 settembre 2014 al fine di discutere e deli-
berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello statuto ed in particolare
trasferimento della sede sociale (articolo 1) e
modifica degli articoli 5), 7) ed 11).

Aderendo alla fattami richiesta do atto di
quanto segue:

La comparente, per designazione unanime degli
intervenuti, assume la presidenza dell'assem-
blea rinunciando alla nomina degli scrutatori;
quindi constatata e dichiara che il Consiglio è
validamente costituito a tutti gli effetti di
legge e di statuto per discutere e deliberare
sull'ordine del giorno sopra trascritto, essen-
do stata regolarmente convocata ed essendo pre-
senti sui 6 (sei) consiglieri in carica i Con-
siglieri signori Menoni Anna Paola, Randon

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 1
Registrato in data
21/10/2014
n. 26966 Serie 1T
Imposte assolte
Euro 200,00



NOTAIO ENRICO CHIODI DAELLI - VIA SPADARI, 2 - 20123 MILANO TEL. 02.85.42.121 R.A.

Francesco, Zarantonello Ester, De Vito Annamaria Virginia e Torselli Carla.

Su interpello del Presidente gli intervenuti confermano la validità dell'adunanza.

Passandosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce agli intervenuti che è opportuno apportare al vigente statuto alcune modifiche ed in particolare: a) trasferire la sede della Fondazione da Milano a Ponte Nizza, Cascina Rossago frazione San Ponzo Semola (Articolo 1); b) modificare gli articoli 5 e 7 dello statuto introducendo la possibilità di convocazione sia del Comitato dei Fondatori che del Consiglio di Amministrazione con qualsiasi strumento anche telematico; c) di modificare l'articolo 11, secondo comma, prevedendo che entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente".

Il Presidente invita il Consiglio a voler deliberare al riguardo su tali argomenti.

Dopo breve discussione, esauritisi gli interventi, il Consiglio con voto unanime di tutti i suoi componenti

DELIBERA

1) di trasferire la sede della Fondazione in Ponte Nizza, Cascina Rossago frazione San Ponzo Semola, modificando di conseguenza l'articolo 1) dello statuto nel seguente tenore:

" E' costituita la **FONDAZIONE GENITORI PER L'AUTISMO** con sede in Ponte Nizza, Cascina Rossago frazione San Ponzo Semola. A' sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.Leg.vo 4.12.1997 n. 460, la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.";

2) di modificare gli articoli 5) penultimo comma, 7) terz'ultimo comma ed 11 secondo comma) secondo le proposte del Presidente, modificando di conseguenza lo statuto nel seguente modo:

"Articolo 5, penultimo comma: Il Comitato dei Fondatori è convocato almeno otto giorni prima della riunione con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione", fermo e rimanendo invariato il resto:

"Articolo 7, terz'ultimo comma: La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione", fermo e rimanendo invariato il resto;

"Articolo 11, secondo comma: Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente", fermo e rimanendo invariato il resto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiuso il presente verbale alle ore diciotto e minuti venti.

La comparente mi consegna il testo integrale aggiornato dello statuto comprensivo delle modifiche deliberate dall'odierno consiglio, testo che firmato dalla comparente e da me Notaio si allega al presente sotto "A".

La comparente, che si trova nelle condizioni di legge, mi esonera dalla lettura dell'allegato. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene pubblicato mediante lettura da me datane, presente l'assemblea, alla comparente che approvandolo e confermandolo lo firma con me Notaio in calce ed a margine dell'altro foglio.

Consta il presente atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su quattro pagine intere e parte della quinta.

F.to Menoni Anna Paola

F.to dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

Allegato "A" del N. 185.846/43.009 di repertorio

. STATUTO FONDAZIONE GENITORI PER L'AUTISMO

* * * *

ART. 1

E' costituita la **FONDAZIONE GENITORI PER L'AUTISMO** con sede in Ponte Nizza, Cascina Rossago frazione San Ponzo Semola. A' sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.Leg.vo 4.12.1997 n. 460, la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si



propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di persone autistiche. La Fondazione ha come obiettivo primario la promozione della qualità della vita delle persone autistiche. A tale scopo la Fondazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche. Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si propone di:

- creare, promuovere e gestire comunità progettate come luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare, con il coinvolgimento delle famiglie, inserimenti lavorativi assistiti e interventi riabilitativi e psicoeducativi permanenti e in cui venga mantenuta una costante attenzione alla soggettività delle persone autistiche e all'estensione e valorizzazione di tutte le loro possibilità comunicative e umane, nel rispetto delle caratteristiche di ciascuno;
- attuare e gestire servizi di assistenza ed ospitalità temporanei per persone autistiche le cui famiglie si trovino in momentanea difficoltà o ne abbiano specifica necessità;
- attivare e sostenere ogni forma di attività ricreativa, beneficenza, educazione, istruzione, tesa alla realizzazione dello scopo della Fondazione;
- organizzare, anche con la collaborazione di volontari e obiettori, attività di assistenza e di ricerca sociale;
- collaborare e partecipare ad enti, istituti, ed Organismi, sia pubblici che privati, aventi finalità analoghe e con lo scopo di favorire lo sviluppo degli istituti beneficiari.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del citato D. Leg. vo 4.12.1997 n. 460.

La Fondazione persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 3

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- Collegio dei Revisori.

ART. 4

Sono Fondatori tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati quali Fondatori in essere. Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà:

- essere presentati da un membro Fondatore;
- donare alla Fondazione un importo non inferiore all'uno per mille del patrimonio della Fondazione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 5

I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono il Comitato dei Fondatori.

Il Comitato dei Fondatori può essere formato da un massimo di trenta componenti.

Il Comitato dei Fondatori ha esclusivamente i seguenti compiti:

- a) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'attribuzione della qualità di membro Fondatore a terzi successivamente all'atto costitutivo;
- c) l'esclusione di un fondatore, ove questi abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi della Fondazione o abbia conseguito una condanna penale che comporta l'interdizione dai Pubblici Uffici;
- d) la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti.

I Fondatori enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell'ente stesso. Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto a un voto.

I Fondatori possono farsi rappresentare nelle riunioni mediante delega scritta.

Il Comitato dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza.

In tali casi è convocato dal Presidente della Fondazione ovvero su istanza della maggioranza dei Fondatori.

Il Comitato dei Fondatori è convocato almeno otto giorni prima della riunione con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le deliberazioni del Comitato dei Fondatori devono essere prese con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti e a maggioranza di voti degli intervenuti.

Le deliberazioni di cui alla lettera b) devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

ART. 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero variabile di componenti che va da tre a undici nominato dal Comitato dei Fondatori.

I Consiglieri durano in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione, e sono rieleggibili.

Al Comitato dei Fondatori spetta il diritto di revoca in ogni momento dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, per morte, revoca o dimissioni, il Comitato dei Fondatori nominerà un nuovo Consigliere in sostituzione. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

a) approvare le direttive generali che disci-

plino le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;

c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;

d) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri;

e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art.12.

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno metà dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lett. e), comma 6, dell'art. 10 del D.Leg.vo 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) su richiesta motivata di almeno metà dei membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni è necessario il



voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 8

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione spettano al Presidente, al Vicepresidente in sua assenza o impedimento, agli amministratori delegati (nei limiti della delega) ed ai procuratori per le operazioni a loro affidate.

ART. 9

I Revisori dei Conti sono eletti, nel numero di tre, dal Comitato dei Fondatori tra persone aventi idonea capacità professionale. Essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

I Revisori dei Conti controllano la regolarità amministrativa e contabile della Fondazione e redigono una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

ART. 10

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di lire 100.000.000 (centomilioni). Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non dovranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

ART. 11

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

ART. 12

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 cod. civ.

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 Cod.Civ.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto, favorevole di tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, .n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Leg.vo 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to Menoni Anna Paola

F.to dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

Io sottoscritto Dott. Enrico Chiodi Daelli Notaio in
Milano, attesto che la presente redatta su *due*
fogli è copia conforme all'originale esistente nei
miei atti.

21 OTTOBRE 2014

Milano,.....

